

24322/15



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
FRANCESCO
Dott. ANTONIO GENOVESE - Consigliere -
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 18/09/2015 - CC

Ca. 24322

R.G.N. 6984/2013

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6984-2013 proposto da:

MESCHINI FELICE MSCFLC50B11H501I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ROBERTO VISLANI 60, presso lo studio
dell'avvocato LAURA ANTONINI, rappresentato e difeso
dall'avvocato ENRICO DE LUCA giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO CLIMIT IMPIANTI SRL;

- *intimato* -

avverso il decreto n. R.G. 33531/2011 del TRIBUNALE di ROMA
del 09/01/2013, depositato il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto segue:

<<1. – Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo del fallimento Climt Impianti s.r.l. proposta dal sig. Felice Meschini per violazione del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 99, comma quarto, legge fallim. nel testo come da ultimo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Il sig. Meschini ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura. Il Fallimento non ha resistito.

2. – Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si contesta il carattere perentorio del termine in questione e si fa altresì presente che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza era pervenuta all'opponente soltanto il 6 luglio 2007, per cui la notifica del ricorso, avvenuta il 14 luglio, era comunque tempestiva.

2.1. – Il motivo è fondato sotto il primo, assorbente profilo del carattere meramente ordinatorio del termine di cui all'art. 99 comma quarto, legge fallim.

Il carattere perentorio del termine per la notifica al curatore del ricorso in opposizione a stato passivo con il decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice delegato era stato affermato dalla Prima Sezione di questa Corte con la sentenza n. 8323 del 2002, nella vigenza del testo normativo anteriore alla riforma del 2006, sulla base dell'esigenza di sincronizzare i tempi di esame di tutte le opposizioni

proposte avverso il medesimo stato passivo, destinate ad essere decise tutte con un'unica sentenza.

Successivamente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25494 del 2009, hanno affermato, invece, la natura ordinatoria del termine rilevando l'inattualità di quella sincronizzazione con riferimento sia al regime anteriore alla riforma del 2006, per effetto degli interventi della Corte costituzionale con le sentenze n. 102 e 120 del 1986, sia con riferimento al regime scaturente dalla riforma, che non prevede più la decisione delle varie opposizioni con un'unica sentenza.

A tale indirizzo si sono poi adeguate le sentenze di questa Sezione nn. 11301, 11508, 13015 e 17670 del 2010 con riferimento al termine della notifica del ricorso e del decreto al fallito, secondo la previsione dal testo dell'art. 99, cit., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'obbligo di notifica al curatore, disciplinato dalla novella del 2006 all'identica maniera dell'obbligo di notifica al fallito, e pur dopo la soppressione di quest'ultimo obbligo con il decreto correttivo del 2007 (Cass. 8439/2012).>>;

che detta relazione è stata ritualmente notificata all'avvocato della parte ricorrente, il quale non ha presentato memoria;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2015

Il Presidente
Massimo Dogliotti

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi... 27 NOV 2015

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

IL CASO.it